

Contributi - Prescrizione dei contributi assicurativi - Termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla L. n. 335/95 - Contributi maturati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge - Conservazione del termine di prescrizione decennale - Condizioni - Denuncia del lavoratore - Rilevanza temporale.

Corte di Cassazione - 04.07.2014 n. 15296 - Pres. Miani Canevari - Rel. Nobile - INPGI (Avv. Boer) - ENPALS (Avv. Cardana) - RAI (Avv. Persiani) - INPS (Avv.ti Sgroi, Maritato, Caliulo)

Per i contributi relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizione da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza.

FATTO - Con sentenza depositata il 18 giugno 2009 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla RAI, era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'INPGI contro la RAI per il pagamento dei contributi dovuti dall'agosto 91 al febbraio 95 con riferimento alla giornalista M.F. C., in relazione alla quale il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia aveva disposto la retrodatazione dell'iscrizione al registro dei praticanti dal 1 agosto 1991.

La Corte territoriale, con riferimento all'interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, ed alla modifica del termine di prescrizione dei contributi previsto da detta norma con il relativo regime transitorio, ha ritenuto infondata la tesi dell'Istituto previdenziale secondo il quale doveva trovare applicazione il termine di prescrizione decennale avendo la lavoratrice presentato una denuncia all'INPS in data 25-1-2000.

La Corte (sulla base di Cass. n. 4153/2006 nonché di Cass. S.U. n. 6173/2008), ha affermato che per i contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era già integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore era idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando fosse intervenuta entro il 31-12-1995, in parallelo con quanto previsto con gli atti interruttivi dell'Ente previdenziale. Quanto ai contributi, per i quali alla data del 31-12-1995 il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato, il termine decennale poteva operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza.

In applicazione di tali principi la Corte di merito ha quindi ritenuto prescritti tutti i contributi maturati fino al 25-1-1995, considerato che la denuncia della lavoratrice era intervenuta il 25-1-2000, restando non prescritti solo i contributi dal 25 gennaio al febbraio 1995.

Avverso la detta sentenza l'INPGI ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La RAI ha resistito con controricorso.

Anche l'ENPALS ha resistito con controricorso.

L'INPS ha depositato procura.

L'INPGI e la RAI hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

All'udienza del 15-5-2013 la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria depositata il 12-7-2013, con riferimento al primo motivo con il quale l'INPGI ha denunciato

violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando il contrasto di giurisprudenza sull'interpretazione della citata normativa tra Cass. n. 12422 del 19-3-2013 e le pronunce precedenti (v. fra le altre Cass. 24-2-2006 n. 4153, Cass. S.U. 15-1-2008 n. 6173, Cass. 17-12-2008 n. 29479, Cass. 7-1-2009 n. 73, Cass. 24-1-2012 n. 948).

La causa è stata quindi rimessa davanti a queste Sezioni Unite.

DIRITTO - Con il primo motivo l'Istituto ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, deduce che la denuncia della lavoratrice, intervenuta entro il 31-12-2000, avrebbe "salvato" l'originario termine di prescrizione decennale, in quanto alla data del 1-1-1996, di entrata in vigore del nuovo termine prescrizionale di cinque anni, i contributi oggetto di giudizio non erano prescritti, con la conseguenza che la contribuzione più remota poteva essere richiesta entro il 31-12-2000, sicchè per effetto della denuncia della giornalista del 25-1-2000, al momento della richiesta monitoria da parte dell'Istituto previdenziale, l'intera contribuzione dall'agosto 1991 al febbraio 1995 era ancora azionabile.

Il motivo è ammissibile in quanto corredato da idoneo quesito di diritto ex art. 366 *bis* c.p.c., applicabile nella fattispecie *ratione temporis*. Al di là, infatti, della improprietà della terminologia formalmente adottata nel quesito risulta chiara la richiesta conclusiva rivolta a questa Corte (vedi anche le chiare conclusioni che precedono il quesito stesso a pag. 6 del ricorso).

Il detto motivo non merita, però, accoglimento e va respinto come di seguito.

Sull'interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, queste Sezioni Unite sono intervenute con due pronunce del 2008.

Con la prima (Cass. S.U. 4-3-2008 n. 5784) è stato affermato che *"in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall'INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione"*.

In sostanza, confermandosi l'orientamento maggioritario (v. Cass. n.ri. 46/2004 (1), 3846/2005, 9962/2005, 5622/2006, 26621/2006, contra: v. Cass. 3484/2007) è stato chiarito che la riduzione del termine da decennale a quinquennale opera dal primo gennaio 1996, avendo il legislatore dato la possibilità all'istituto previdenziale di mantenere il regime prescrizionale decennale per i contributi pregressi, adottando nel periodo intermedio, che va dalla data di entrata in vigore della legge alla fine del 1995, atti interruttivi oppure iniziando procedure idonee.

Con la seconda pronuncia queste Sezioni Unite (v. Cass. 7-3-2008 n. 6173) hanno altresì affermato che *"in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall'Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della*

regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.c., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente”.

In sostanza è stato confermato l'orientamento (v. Cass. 24-2-2006 n. 4153) della netta cesura tra vecchio e nuovo sistema, con la introduzione, dal 1-1-1996, del nuovo termine quinquennale (salve le ipotesi, previste dalla norma, di denuncia del lavoratore o di iniziative dell'istituto previdenziale) per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge (*“con effetti estintivi automatici sulle obbligazioni già in essere”*, così in motivazione Cass. S.U. n. 6173/2008 cit.), facendosi però salva, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.p.c., la possibilità che il termine possa essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.

A parte, quindi, l'affermazione “ulteriore” di tale possibilità (già affermata da Cass. n. 5522 del 2003), queste Sezioni Unite, disattendendo la ricostruzione affermata da Cass. n. 18540/2004, (*“che non trova alcun sostegno nel dato normativo”* - v. motivazione), hanno, in sostanza, in primo luogo confermato l'orientamento di Cass. n. 4153/2006 secondo cui *“in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali (nel caso di specie, l'INPGI) ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ed in relazione all'intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, in virtù del disposto della L. n. 335 del 1995, in relazione ai contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero intervenga comunque entro il 31 dicembre 1995, analogamente a quanto previsto per gli atti interruttivi dell'Ente previdenziale. Quanto agli altri contributi, parimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest'ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato, il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza”.*

In tale quadro il detto orientamento è stato, quindi, ulteriormente confermato anche successivamente all'intervento delle Sezioni Unite del 2008.

Così, *“quanto ai contributi dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest'ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato” è stato ribadito che “il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza”* (v. in motivazione Cass. 20-2-2012 n. 2417, v. anche Cass. 24-1-2012 n. 948, nonché Cass. n.ri 18835 e 22739/2010).

Per quanto riguarda, invece, i contributi per i quali il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla loro scadenza, sia integralmente maturato prima della data di entrata in vigore della predetta legge, sempre sulla base degli argomenti, sul punto, di Cass. n. 4153/2006 (nonchè di Cass. 27147/2008 e Cass. 29479/2008), è stato affermato il principio secondo cui *“in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria in base alla disciplina recata dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la denuncia del lavoratore, di cui alla lettera a), ultimo periodo, del citato art. 3, co. 9, in relazione a contributi per i quali il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla loro scadenza, sia integralmente maturato prima della data di entrata in vigore della predetta legge (17 agosto 1995), è idonea a mantenere il precedente termine di prescrizione decennale solo quando sia intervenuta prima della maturazione dell'anzidetto termine quinquennale (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995), non potendo più operare il prolungamento dello stesso termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto”* (v. Cass. 7-1-2009 n. 73, Cass. 9-11-2010 n. 22739).

Più specificamente, poi, Cass. 24-1-2012 n. 948, ha chiarito che *“per i contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della*

legge, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero intervenga entro il 31 dicembre 1995, in parallelo con quanto previsto con gli atti interruttivi dell'Ente previdenziale, ossia vale anche per il lavoratore il c.d. effetto annuncio cui sopra si è fatto riferimento”.

A ben vedere tali pronunce si collocano pur sempre nel solco di Cass. S.U. n. 6173/2008, che ha espressamente disatteso la ricostruzione di Cass. 18540/2004, confermando la “netta cesura tra vecchio e nuovo” che “determina effetti estintivi automatici sulle obbligazioni già in essere, incidendo direttamente sugli interessi contrapposti considerati dalla norma, e cioè da un lato quello dell'ente creditore alla riscossione dei contributi, dall'altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria posizione previdenziale, che risulta compromessa dalla prescrizione dei contributi”.

Il detto orientamento è stato, invece, interrotto da Cass. 21-5-2013 n. 12422, che ha affermato il principio secondo cui *“in materia di contributi previdenziali, la riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, disposta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, co. 9, lett. a), a decorrere dal 1 gennaio 1996, per contributi scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, non si applica ai casi di denuncia di omissione contributiva presentata all'I.N.P.S. da parte del lavoratore o dei suoi superstiti entro il quinquennio successivo al 1 gennaio 1996 e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto alla contribuzione, indipendentemente dall'avvenuta promozione dell'azione di recupero dell'I.N.P.S. nei confronti del datore di lavoro inadempiente”.*

Secondo tale pronuncia, dunque, ai fini del permanere del termine decennale di prescrizione, la denuncia da parte del lavoratore deve essere proposta nel termine di cinque anni a decorrere dall'1-1-1996 e, comunque, nei limiti del decennio dalla nascita del diritto a contribuzione, così affermandosi che la data da prendere in considerazione non è quella della scadenza dei contributi bensì, appunto, quella dell'1-1-1996.

A tale conclusione la detta sentenza, riallacciandosi nella sostanza alle argomentazioni di Cass. n. 18540/2004, è pervenuta rilevando che la contraria esegesi, oltre a porsi in sostanziale contrasto con quanto statuito da Cass. S.U. 6173/2008, in ordine all'applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.c., e con il tenore letterale della norma, *“avrebbe l'effetto di stravolgerne il senso, atteso che il regime transitorio del passaggio dalla prescrizione decennale a quella quinquennale deve pur sempre essere inteso secondo la logica per cui, da un lato, ciò non deve tradursi in un allungamento dei termini originari e, dall'altro, deve evitare che l'INPS si trovi, per effetto della riforma medesima, già prescritti i propri crediti”.* Nel contempo *“quest'ultimo esito sarebbe, oltre che costituzionalmente contrario al diritto d'azione dell'INPS ex art. 24 Cost., e al canone di ragionevolezza dell'art. 3 Cost.”,* anche contrario alla regola generale di cui all'art. 252 citato, il cui meccanismo *“è tale da assicurare (nel caso in questione, vale a dire di passaggio da un termine decennale ad uno quinquennale) che si applichi o per intero l'originario termine decennale a decorrere dalla maturazione del credito contributivo o il più breve termine quinquennale, ma a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge che lo ha ridotto”.*

Infine, ancora sulla scia dell'orientamento maggioritario, Cass. 14-10-2013 n. 23237 (2) ha affermato che *“la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, co. 9, nel disporre che le contribuzioni di previdenza obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 1996 salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, non richiede che la denuncia sia resa nota al datore di lavoro debitore della contribuzione (in tal senso v. già Cass. 5-3-2009 n. 5320, Cass. 10-3-2010 n. 5811), avendo il legislatore ritenuto che l'interesse del lavoratore alla contribuzione prevalga sull'affidamento del datore di lavoro debitore nel termine di prescrizione e, in particolare, sul suo interesse alla conoscenza delle cause che prolunghino l'assoggettamento al vincolo obbligatorio, ferma restando, peraltro, la necessità di garantire adeguatamente il diritto di*

difesa del datore di lavoro stesso. Ne consegue che - ai fini del prodursi dell'effetto di allungamento del termine prescrizione - la presentazione della denuncia da parte del lavoratore deve avvenire, in assenza di espressa indicazione legislativa e in base ad un criterio finalistico nel rispetto del principio di razionalità, prima dell'estinzione del diritto alla contribuzione, ossia anteriormente al decorso di un nuovo termine quinquennale dalla scadenza, coincidente con il termine entro il quale il datore di lavoro può chiedere l'accertamento negativo del proprio debito contributivo”.

Orbene, la questione sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite, a seguito del contrasto rilevato con la citata ordinanza dalla Sezione lavoro, è quindi la seguente: se, per i contributi dovuti per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, per i quali, a tale data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato e ai fini della conservazione del termine decennale di prescrizione, la denuncia di omissione contributiva del lavoratore o dei suoi superstiti debba essere presentata nel termine quinquennale decorrente dalla scadenza dei contributi oppure possa utilmente essere proposta entro il quinquennio successivo all'1-1-1996 e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto alla contribuzione.

Premesso che la formulazione della norma non fornisce elementi testuali utili ad intendere quando la denuncia debba intervenire, la soluzione ermeneutica non può che fondarsi sulla *ratio legis* e sul criterio logico-sistematico.

Orbene ritiene il Collegio che, in base a tali elementi ermeneutici risulti più coerente la tesi maggioritaria, già in sostanza confermata da queste Sezioni Unite nel 2008, dovendo rivedersi, però, anche alla luce delle osservazioni della dottrina e della giurisprudenza successiva, la affermazione “ulteriore” circa la applicabilità della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.c..

A ben vedere, infatti, la ricostruzione sopra delineata della “netta cesura tra vecchio e nuovo” con “effetti estintivi automatici sugli interessi contrapposti considerati dalla norma” (“da una lato quello dell'ente creditore alla riscossione dei contributi, dall'altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria posizione previdenziale”) e con la decorrenza dall'1-1-1996 della introduzione del nuovo termine ridotto, con “effetto annuncio” idoneo a salvaguardare gli interessi sia dell'istituto previdenziale sia del lavoratore, integrando una disciplina speciale transitoria, compiuta e coerente, prevale sulla regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.c., escludendone l'applicazione per il principio di specialità.

Del resto, in tal modo, vengono anche a cadere le perplessità evidenziate da Cass. n. 12422/2013, scaturenti proprio dalla affermazione della applicabilità della citata regola generale, e, nel contempo, la soluzione ermeneutica risulta senz'altro logicamente ragionevole e maggiormente coerente con l'impostazione fondamentale già confermata da queste Sezioni Unite con la stessa sentenza n. 6173/2008 (anche in merito alla infondatezza della tesi affermata da Cass. n. 18540/2004).

Invero, in particolare la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, stabiliscono testualmente che:

“9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, co. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni

pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al co. 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.....”.

Orbene, è evidente che la norma, nell’abbreviare i termini di prescrizione, detta anche una speciale disciplina transitoria, che intende garantire i lavoratori, corrispondendo, nel contempo, anche ad un’esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, e che trova espressione altresì nell’indisponibilità negoziale della materia, sancita dall’art. 2115 c.c., co. 3, la quale vieta al contribuente di rinunciare alla prescrizione ed all’ente di ricevere i contributi prescritti. Del resto la prescrizione del credito de quo può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del processo.

In tale quadro peculiare la norma (entrata in vigore il 17-8-1995) dispone che per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie il termine è di dieci anni ed “è ridotto a cinque anni” “a decorrere dal 1 gennaio 1996” “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”.

Tali “termini di prescrizione di cui al co. 9” “si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.

In sostanza, quindi, la denuncia, che non è atto interruttivo non solo perchè non proviene dal creditore, ma anche perchè il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 c.c., ma in sostanza di raddoppiare fin dall’inizio il termine da cinque a dieci anni.

Pertanto, come è stato evidenziato già da Cass. n. 4153/2006, “*la ratio della disposizione è quella di ovviare ad uno degli inconvenienti che la legge comporta; ed infatti, per quanto riguarda le gestioni pensionistiche, la riduzione del termine prescrizione per la riscossione dei contributi comprime la possibilità al lavoratore dipendente di acquisire l’anzianità assicurativa, ai fini del diritto a pensione, secondo le regole dell’automaticità delle prestazioni previdenziali di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 40, perchè dette regole valgono, com’è noto, solo per i periodi non ancora caduti in prescrizione*”. Del resto “*a seguito della denuncia del lavoratore, assume vigenza il termine decennale all’insaputa del datore*”.

Dal complesso meccanismo prefigurato dalla legge si evince, quindi, che la denuncia deve necessariamente intervenire entro il quinquennio dalla data di scadenza dei contributi, occorrendo pur sempre che il credito contributivo esista ancora e non si sia già estinto per il maturare del quinquennio dalla sua scadenza.

In particolare, poi, con riferimento ai contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge, mentre per quelli per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima della detta data, la denuncia del lavoratore deve intervenire comunque entro il 31-12-1995 (in parallelo con quanto previsto per gli atti interruttivi dell’Ente previdenziale e valendo anche per il lavoratore l’effetto annuncio), per quelli, invece, per i quali il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato (come nel caso in esame) il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza.

Al riguardo, infatti, non possono condividersi gli argomenti svolti da ultimo da Cass. 12422 del 2013, in quanto o fondati sulla applicabilità nella fattispecie della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.c., che va, invece, esclusa in ragione della presenza della apposita norma speciale transitoria dettata dal legislatore del 1995 o intesi, in sostanza, a recuperare la configurabilità di una sorta di sospensione condizionata del decorso della nuova prescrizione, già affermata da Cass. n. 18540/2004 e negata dall'orientamento maggioritario ed anche da Cass. S.U. 6173/2008, perchè priva di fondamento normativo e fonte di prolungata incertezza sulla sorte dei relativi contributi. Nè, peraltro, potrebbe dubitarsi della ragionevolezza della ricostruzione qui accolta, la quale anzi nel quadro sopra evidenziato appare maggiormente coerente con il sistema.

In tali sensi va quindi risolto il contrasto, così enunciandosi ex art. 384 c.p.c., il seguente principio di diritto:

“In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro e con riferimento all'intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, in virtù del disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione, in specie, ai contributi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge per i quali il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato alla detta data, il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla loro scadenza”.

Orbene nel caso in esame, trattandosi di contributi dall'agosto 1991 al febbraio 1995 ed essendo intervenuta la denuncia della lavoratrice C. in data 25-1-2000, con effetto quindi soltanto in relazione ai contributi relativi al periodo dal 25 gennaio al febbraio 1995, legittimamente la Corte di merito ha ritenuto prescritti i contributi fino al 25-1-1995 (essendo stato, peraltro, anche accertato - vedi sentenza di primo grado, non impugnata sul punto - che il primo valido atto interruttivo è intervenuto con la notifica del decreto ingiuntivo, in data 22-1-2001).

Il primo motivo va pertanto respinto.

Con il secondo motivo l'INPGI, denunciando violazione della L. n. 416 del 1981, art. 38, e succ. mod., anche alla luce del D.P.R. n. 115 del 1965, art. 43, come mod. dal D.P.R. n. 212 del 1972, e dal D.P.R. n. 384 del 1993, art. 3, nonchè della L. n. 69 del 1963, art. 34, deduce che erroneamente la Corte di merito ha escluso il diritto dell'Istituto ai contributi relativi al periodo non prescritto per non essere la struttura di adibizione idonea a termini di legge per la configurazione della pratica giornalistica.

Al riguardo l'Istituto deduce che l'obbligo contributivo è connesso all'iscrizione nell'albo dei praticanti giornalisti, nella specie disposto con effetto retroattivo dall'Ordine professionale, effettuata a seguito di accertamento eseguito in base ai poteri sostitutivi di cui alla normativa richiamata.

Con il terzo motivo l'Istituto denuncia vizio di motivazione al riguardo, in specie in ordine all'incidenza e rilevanza dell'iscrizione effettuata dall'Ordine.

Con il quarto motivo l'INPGI, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., deduce che, comunque, era la RAI, che aveva formulato l'eccezione di sottodimensionamento della redazione ai fini della pratica giornalistica, che avrebbe dovuto (e ben potuto) fornire la prova della inconsistenza della struttura *de qua*.

Anche tali motivi, che in quanto strettamente connessi e riguardanti tutti i citati contributi non prescritti, possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.

Innanzitutto correttamente la Corte territoriale ha applicato nella fattispecie il principio affermato da Cass. 17-2-2005 n. 3194, secondo cui "in tema di lavoro giornalistico, e con riferimento all'iscrizione all'albo dei praticanti, è da ritenersi tuttora operante il limite numerico minimo di giornalisti professionisti richiesto dalla L. n. 69 del 1963, art. 34, per l'esercizio del praticantato, dovendo escludersi che l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni (uso di computers, informatica) possa consentire, in sede ermeneutica, l'eliminazione o riduzione di tale limite".

In specie la Corte, con accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, ha accertato che nella specie non è stato dimostrato l'inserimento della C. in una struttura idonea a termini di legge per la configurazione della pratica giornalistica e tale accertamento resiste alle censure dell'istituto ricorrente.

Peraltro, come è stato affermato da questa Corte, *“in tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell'iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa, ma non esclude - non derivando detta nullità da illiceità dell'oggetto o della causa - che l'attività svolta, ai sensi dell'art. 2126 c.c., conservi giuridica rilevanza ed efficacia. Ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, pur avendo il lavoratore diritto al trattamento economico e previdenziale, non sorge anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), il cui fondamento è originato dall'iscrizione all'Albo e non solo dalla natura dell'attività svolta”*. (v. Cass. 11-2-2011 n. 3385, Cass. 21-2-2011 n. 4165, Cass. 9-5-2013 n. 10976).

In applicazione di tali principi, nonchè del principio in base al quale incombe sull'istituto creditore la prova del fatto costitutivo della sua pretesa (v. Cass. 18-5-2010 n. 12108, Cass. 10-9-2010 n. 19354), vanno quindi respinti anche i motivi dal secondo al quarto.

Infine, in ragione della complessità delle questioni trattate e del contrasto di giurisprudenza, le spese va compensate tra le parti.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv. 2004, p. 46

(2) V. in q. Riv. 2013, p. 92